

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del 4 settembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 4 lett. c

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:

- c. il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l'articolo 29 capoverso 4 LAsi o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

Art. 7a cpv. 2 e 3

² L'UFM mette senza indugio a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto, nei centri di registrazione e nei centri speciali di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresentante legale.

³ Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni su come allestire il contatto personale tra il rappresentante legale o il consulente giuridico e il mandante.

Art. 9 e 10

Abrogati

Art. 12 cpv. 2

² Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.

¹ RS 142.311

Art. 16b Assegnazione a un centro speciale(art. 26 cpv. 1^{bis} e 1^{er} LAsi)

¹ L'UFM può assegnare a un centro speciale i richiedenti l'asilo che alloggiano in un centro di registrazione e che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare del centro di registrazione. Esso tiene conto del principio dell'unità della famiglia.

² Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il comportamento del richiedente l'asilo in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

³ Vi è disturbo considerevole dell'esercizio del centro di registrazione in particolare se il richiedente l'asilo:

- a. viola gravemente il regolamento interno del centro di registrazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d'uscita;
- b. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal responsabile del centro di registrazione o dal suo rappresentante e, per questo motivo, disturba, minaccia o mette in pericolo, ripetutamente, il personale o altri richiedenti l'asilo; oppure
- c. ostacola ripetutamente l'esercizio regolare del centro di registrazione, in particolare rifiutandosi di svolgere lavori domestici o disturbando la quiete notturna.

⁴ L'UFM informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 della legge federale del 16 dicembre 2006² sugli stranieri (LStr) sui motivi dell'assegnazione a un centro speciale.

⁵ Se ritiene che potrebbero essere soddisfatte le condizioni per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 LStr, l'UFM è tenuto a comunicarlo senza indugio all'autorità cantonale competente.

⁶ La decisione d'assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale.

Art. 16c Soggiorno in un centro speciale(art. 26 cpv. 1^{bis} e 1^{er} LAsi)

¹ Durante il soggiorno nel centro speciale, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

² Dopo che la decisione d'allontanamento è passata in giudicato, il soggiorno nel centro speciale può essere prorogato dall'UFM. La durata massima del soggiorno non supera 140 giorni dalla data dell'assegnazione.

² RS 142.20

Art. 17 Gestione dei centri esterni
(art. 26 cpv. 2^{ter} LAsi)

Per garantire l'esercizio dei centri esterni, l'UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 18 Esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni
(art. 26 cpv. 3 LAsi)

Il dipartimento emana in un'ordinanza disposizioni sull'esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

Art. 19, rubrica, e cpv. 1

Verifica dell'identità e interrogatorio sommario
(art. 26 cpv. 1^{ter} e 2 LAsi)

¹ Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione, nei centri speciali o nei centri esterni.

Art. 21 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione o dal centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi sono assegnate al Cantone d'ubicazione di tale centro.

Art. 23 Annuncio nel Cantone
(art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi)

I Cantoni designano l'ufficio presso il quale il richiedente l'asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione, il centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi o l'aeroporto. Il richiedente l'asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

Art. 55^{bis} Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013

A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008³.

³ RU 2008 5421

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

² Ha effetto fino al 28 settembre 2015.

4 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(n. II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 41

Capitolo 4: Altri sussidi

Sezione 1: Spese per la sicurezza

(art. 91 cpv. 2^{ter} LAsi)

Art. 41

¹ Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione o per 50 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.

² Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

$$PB = (P_E \times D_E \times FE + P_B \times D_B \times FB) \times JA/JT$$

Nella formula si intende per:

PB	= contributo forfettario per Cantone
P _E	= numero di posti per centro di registrazione della Confederazione nel Cantone
P _B	= numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
D _E	= durata d'esercizio per centro di registrazione in giorni
D _B	= durata d'esercizio per centro speciale in giorni
FE	= 0,01 (fattore centro di registrazione)
FB	= 0,02 (fattore centro speciale)
JA	= aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
JT	= numero di giorni civili all'anno

³ L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2012). L'UFM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁴ RS 142.312

⁴ Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2^{ter} LAsi.

Titolo prima dell'art. 44

Sezione 1a: Istituzioni destinate a persone traumatizzate

(art. 91 cpv. 3 LAsi)

Art. 53 lett. d ed e

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

- d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStr⁵;
- e. persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 settembre 2013

¹ Per il calcolo del contributo forfettario di cui all'articolo 41, la Confederazione considera il numero di posti disponibili dal 1° gennaio 2013 nei centri della Confederazione.

² A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 53 lettera d nel tenore del 1° gennaio 2008⁶.

⁵ RS 142.20

⁶ RU 2007 5585